C12145 - BANCO BPM/POPOLARE VITA
Provvedimento n. 27066

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 7 marzo 2018;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della società Banco BPM S.p.A., pervenuta in data 16 gennaio 2018;

VISTO il parere dell'IVASS, pervenuto in data 23 febbraio 2018, a seguito della richiesta ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge n.287/90;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Banco BPM S.p.A. (nel seguito, anche "Banco BPM"), nata a seguito della fusione tra Banco Popolare Società Cooperativa e Banca Popolare di Milano – Società Cooperativa a r.l.[1], è la società capogruppo dell'omonimo gruppo bancario (nel seguito, anche "Gruppo Banco BPM"). Banco BPM e le società del gruppo svolgono attività bancaria di intermediazione creditizia e finanziaria di tipo *retail*, essendo attive nella raccolta del risparmio ed erogazione del credito e nella prestazione di servizi di investimento anche attraverso la commercializzazione di prodotti di società collegate o terze.
Il fatturato consolidato del Gruppo Banco BPM realizzato in Italia, calcolato ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge n. 287/90, è stato pari, nel 2016, a circa *[10-20]*[2] miliardi di euro.

2. Popolare Vita S.p.A. (nel seguito, anche "Popolare Vita" o "*target*") è una *joint-venture* soggetta al controllo congiunto di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (nel seguito, anche 'UnipolSai'), che detiene il 50% (+1 azione) del capitale sociale, e del Gruppo BPM, che, anche tramite proprie controllate, detiene la restante parte del capitale. Popolare Vita opera esclusivamente in Italia quale compagnia nel comparto vita, distribuendo i propri prodotti attraverso la rete di sportelli bancari del Gruppo Banco BPM. Popolare Vita detiene altresì l'intero capitale di The Lawrence Life Assurance Designated Activity Company (nel seguito, anche "Lawrence Life"), società di diritto irlandese attiva esclusivamente in Italia e focalizzata nella produzione di prodotti assicurativi per il comparto vita, distribuiti attraverso la rete di sportelli bancari del Gruppo Banco BPM.
Il fatturato complessivamente realizzato in Italia da Popolare Vita, comprensivo dei premi raccolti dalla controllata Lawrence Life, calcolato ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge n. 287/90, è stato pari, nel 2016, a circa *[2-3]* miliardi di euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. La concentrazione comunicata (nel seguito, anche "operazione") consiste nell'acquisizione del controllo esclusivo da parte di Banco BPM di Popolare Vita, e conseguentemente di Lawrence Life, attraverso l'acquisizione della totalità del pacchetto azionario di Popolare Vita. Nello specifico, Banco BPM, che già detiene il 50% (-1 azione) del capitale di Popolare Vita, acquisterà la parte restante del capitale sociale attualmente detenuto da UnipolSai, pari al 50% (+1 azione), in modo da detenere la totalità del pacchetto azionario della *target*.
4. L'operazione, quindi, consiste nel passaggio dal controllo congiunto di Banco BPM e UnipolSai su Popolare Vita, al controllo esclusivo di Banco BPM su Popolare Vita (e sulla controllata Lawrence Life).
Inoltre, l'operazione prevede, per un periodo non prorogabile pari a massimo 12 mesi, degli obblighi di fornitura di servizi aziendali, quali ad esempio servizi di controllo e gestione rischi e, per un periodo non prorogabile pari a massimo 18 mesi, degli obblighi di fornitura di servizi informatici, che saranno erogati in favore di Popolare Vita Lawrence Life da parte delle società del gruppo Unipol.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

5. L'operazione, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90.

[1] *[Cfr. C12056 – Banco Popolare – Banca Popolare di Milano / Nuova Capogruppo, provv. 26130 del 20 luglio 2016.]*

[2] *[Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]*

6. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della stessa legge (come modificato dall'articolo 1, comma 177, della legge 4 agosto 2017, n. 124, in vigore dal 29 agosto 2017), in quanto il fatturato totale, calcolato ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge n. 287/90, realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 492 milioni di euro, e il fatturato realizzato individualmente, a livello nazionale, da ameno due di esse è superiore a 30 milioni di euro.
7. Gli obblighi di fornitura di servizi e gli accordi precedentemente descritti possono essere qualificati come accessori all'operazione qualora siano ritenuti come direttamente connessi e necessari alla concentrazione comunicata[3] e, inoltre, non prevedano un periodo di applicazione superiore ai 5 anni. Nel caso di specie, gli obblighi assunti dal venditore vanno a beneficio dell'acquirente e rispondono all'esigenza di garantire allo stesso la continuità nell'approvvigionamento dei servizi necessari allo svolgimento dell'attività rilevata.

IV. IL PARERE DELL'IVASS

8. Con parere pervenuto in data 23 febbraio 2018, l'IVASS non ha evidenziato nell'operazione la sussistenza di elementi idonei ad alterare l'assetto concorrenziale nei mercati assicurativi.

V. VALUTAZIONI

9. L'operazione interessa i mercati del settore assicurativo e comporta il passaggio dal controllo congiunto a un controllo esclusivo da parte di Banco BPM su Popolare Vita e, conseguentemente, Lawrence Life. Tale operazione, pur determinando la modifica della struttura del controllo della società oggetto di acquisizione, non produce effetti concorrenziali di rilievo, non essendo in particolare suscettibile di determinare un mutamento significativo del grado di concentrazione del mercato interessato dall'operazione.
10. In particolare, con riferimento ai mercati assicurativi, per consolidato orientamento dell'Autorità, ciascun ramo dei comparti assicurativi vita e danni rappresenta un distinto mercato. Tale distinzione rispetto ai singoli rami assicurativi si fonda, principalmente, sull'oggetto del servizio reso, sui rischi assunti e sull'obiettivo di copertura assicurativa espresso dalla domanda di ogni singolo ramo. Inoltre, i singoli mercati assicurativi danni e vita si distinguono tra fase produttiva, avente dimensione geografica nazionale, e fase distributiva, che si caratterizza per la sua dimensione locale, in prima approssimazione provinciale, come da prassi consolidata dell'Autorità. Dopo un'attività di *screening* preliminare, basata sull'analisi della struttura dell'offerta negli ambiti geografici individuati sulla base dei confini amministrativi delle aree interessate dall'operazione e sull'assetto competitivo dei mercati coinvolti, non sono emerse criticità concorrenziali tali da rendere necessaria una differente e più ristretta definizione della dimensione geografica di tali mercati.
Nello specifico, tenuto conto dell'attività svolta dalla *target*, attiva nella realizzazione di prodotti assicurativi dei rami vita, l'operazione interessa il ramo vita.
11. Banco BPM opera nella produzione di prodotti assicurativi dei rami vita attraverso Avipop Vita, di cui controlla il 100% del capitale[4], Popolare Vita, *joint-venture* con UnipolSai oggetto della presente operazione – che a sua volta controlla il 100% del capitale della società Lawrence Life, e BPM Vita S.p.A., una *joint-venture* tra il Gruppo Covéa e il Gruppo Banco BPM, della quale Banco BPM detiene il 19% del capitale sociale.
12. Nel mercato produttivo dei rami vita, la quota di mercato di Banco BPM *post merger* risulta pari al *[1-5*%]. Nella fase distributiva, a seguito della concentrazione, in ciascuna delle province in cui il gruppo bancario è attivo, la posizione complessiva *post merger* non risulta superiore al 15%, con l'eccezione della provincia di Lodi, in cui, a seguito della concentrazione, Banco BPM deterrà una quota pari al *[15-20*%].
Nei mercati considerati, inoltre, sono presenti numerosi e importanti operatori concorrenti. Pertanto, nei mercati della produzione e distribuzione di prodotti assicurativi, si ritiene che l'operazione non sollevi preoccupazioni concorrenziali.
13. In conclusione, in ragione delle considerazioni sopra esposte, non si ritiene che la concentrazione in esame sia idonea a modificare, in modo significativo, l'assetto concorrenziale in alcuno dei mercati rilevanti analizzati.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

RITENUTO, inoltre, che gli obblighi di fornitura di servizi stipulati tra le Parti siano accessori alla presente operazione nei limiti sopra descritti e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, i suddetti accordi nella misura in cui si realizzino oltre il tempo e la portata materiale ivi indicate;

[3] *[Si veda, al riguardo, la Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (G.U.C.E. 2005/C-56/03 del 5 marzo 2005).]*

[4] *[Cfr. C12126 – Banco Popolare – Avipop Assicurazioni, provv. 26882 del 5 dicembre 2017.]*

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate ed al Ministero dello Sviluppo Economico.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Annalisa Rocchietti

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella